



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI: ANALISI DEI LIMITI, VINCOLI E INTERPRETAZIONI**

*Publicato il 7 Marzo 2024 di Sabatino Pizzano*



La compensazione orizzontale, disciplinata dall'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 241/1997, e più in generale la compensazione dei crediti fiscali, rappresenta un istituto di fondamentale importanza per i contribuenti, consentendo loro di utilizzare i crediti di imposta per estinguere debiti di natura diversa nei confronti dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali. Tuttavia, nel corso degli anni, l'utilizzo di tale strumento è stato oggetto di numerosi interventi normativi e di prassi che ne hanno progressivamente limitato l'applicazione, rendendo necessaria una maggiore attenzione da parte dei contribuenti nell'operare le compensazioni.

## Compensazione orizzontale vs compensazione verticale

La compensazione orizzontale, detta anche "esterna", si distingue dalla compensazione verticale, o "interna", per la diversa natura dei crediti e dei debiti oggetto di compensazione. Mentre nella compensazione verticale i crediti e i debiti hanno la medesima natura, la compensazione orizzontale consente di utilizzare crediti di imposta per estinguere debiti di natura diversa. Tuttavia, a differenza della compensazione verticale, per la quale non sono previsti limiti, la compensazione orizzontale è soggetta a vincoli e restrizioni.

## Limiti e vincoli alla compensazione orizzontale

Attualmente, salvo specifiche deroghe normative o limiti previsti per particolari crediti d'imposta, la compensazione esterna può essere effettuata fino a un massimo di 2.000.000 di euro per ciascun anno solare. Inoltre, per l'utilizzo di crediti superiori a 5.000 euro, è necessario attendere dieci giorni dall'invio del modello di dichiarazione o istanza da cui emerge il credito, previa apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato. Deroghe e limiti superiori sono previsti per i soggetti che beneficiano del regime premiale ISA, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017.

## Il vincolo dei ruoli scaduti

L'articolo 31 del D.L. 78/2010 introduce un'importante preclusione all'utilizzo dei crediti tributari in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. In tal caso, la compensazione è vietata fino a concorrenza dell'importo del debito (o dei debiti) per cui è scaduto il termine di pagamento. Tale norma si applica esclusivamente ai crediti e debiti relativi alle imposte erariali, mentre i crediti di natura diversa, come i tributi locali o i crediti d'imposta di natura agevolativa, non sono soggetti a questo vincolo. Tuttavia, questi ultimi non possono essere utilizzati per estinguere i debiti scaduti e rimuovere il limite di compensazione.

## Interpretazioni divergenti sul divieto di compensazione

La dottrina maggioritaria ritiene che il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti sia "relativo", ovvero limitato all'ammontare del debito iscritto a ruolo. Ad esempio, a fronte di un debito Irap scaduto di 4.000 euro e di un credito Ires di 7.000 euro, l'importo "vincolato" del credito sarebbe pari a 4.000 euro, consentendo al contribuente di compensare liberamente i restanti 3.000 euro. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 13/E/2011, ha adottato un'interpretazione più restrittiva, affermando che in caso di crediti erariali di importo superiore al debito iscritto a ruolo, il contribuente non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento integrale del debito scaduto.

## Nuove restrizioni dalla Legge di Bilancio 2024

A partire dal 1° luglio 2024, la Legge di Bilancio 2024 introduce un'ulteriore restrizione alla compensazione orizzontale. Il nuovo articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006 prevede che, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i

quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. A differenza del limite previsto dall'articolo 31 del D.L. 78/2010, in questo caso il divieto di compensazione è assoluto e riguarda tutte le tipologie di credito, anche quelli di natura agevolativa. Inoltre, per rimuovere il "blocco" alla compensazione, è richiesta l'estinzione integrale della somma scaduta, senza la possibilità di ridurre il debito al di sotto della soglia di 100.000 euro.

## Dubbi interpretativi e necessità di chiarimenti

L'interpretazione rigida della nuova norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 potrebbe generare situazioni paradossali, in cui un contribuente con debiti scaduti inferiori a 100.000 euro non sarebbe soggetto al vincolo, mentre un contribuente con debiti pari o superiori a tale soglia, pur disposto a ridurre significativamente la propria esposizione, non potrebbe accedere alla compensazione. Inoltre, tale interpretazione potrebbe precludere la compensazione anche ai contribuenti che hanno ottenuto una dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Data la delicatezza del tema e le possibili conseguenze sanzionatorie, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## Esempi pratici

Di seguito si forniscono alcuni esempi pratici

### Esempio #1

Un contribuente ha un debito Irap scaduto di 4.000 euro e un credito Ires di 7.000 euro. Secondo l'interpretazione "relativa" del divieto di compensazione, l'importo "vincolato" del credito sarebbe pari a 4.000 euro, consentendo al contribuente di compensare liberamente i restanti 3.000 euro. Tuttavia, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente non potrebbe effettuare alcuna compensazione fino al pagamento integrale del debito scaduto.

### Esempio #2

Un contribuente ha debiti erariali scaduti per un totale di 120.000 euro. A partire dal 1° luglio 2024, non potrà avvalersi della compensazione orizzontale, anche se disposto a ridurre parzialmente il debito, fino a completa estinzione dello stesso.

---

## Domande e risposte

### Qual è la differenza tra compensazione orizzontale e verticale?

La compensazione orizzontale consente di utilizzare crediti di imposta per estinguere debiti di natura diversa, mentre la compensazione verticale riguarda crediti e debiti della stessa natura.

### Quali sono i limiti attuali per la compensazione orizzontale?

Attualmente, il limite massimo per la compensazione esterna è di 2.000.000 euro per anno solare, salvo deroghe specifiche. Per utilizzi di crediti superiori a 5.000 euro, è necessario attendere 10 giorni dall'invio della dichiarazione o istanza con apposito visto di conformità.

### Come funziona il vincolo dei ruoli scaduti?

In presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, la compensazione è preclusa fino a concorrenza del debito. Tuttavia, esistono interpretazioni divergenti sull'applicazione "relativa" o "assoluta" di tale divieto.

#### **Quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024?**

Dal 1° luglio 2024, per debiti erariali scaduti superiori a 100.000 euro, il divieto di compensazione sarà assoluto e riguarderà tutti i tipi di credito, fino a completa estinzione del debito.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA